

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 140/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 129/CGF – RIUNIONE DEL 12 GENNAIO 2012

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. G. Paolo Cirillo, Dott. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO C.U.S. CHIETI A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 AL SIG. MARIO DI MARCO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ C.U.S. CHIETI;**

- **DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 AL SIG. GIACOMO MASCIANTONIO, DIRIGENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ’;**

- **DELL’AMMENDA DI € 3.200,00 ALLA SOCIETÀ C.U.S. CHIETI, INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE:**

DELL’ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALLA LETTERA A PUNTI 3, 4, 5, 6, DEL COM. UFF. N. 798 DEL 18 GIUGNO 2010 DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE;

DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA (NOTA N. 8859/726PF10-11/LG/AM/PP DEL 19.5.2011) (Com. Uff. n. 49/CDN del 20.12.2011)

Con preannuncio di ricorso accompagnato da richiesta di copia d’atti e successiva specificazione dei motivi, il C.U.S. Chieti A.S.D. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 49 del 20.12.2011 con la quale la detta Commissione, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, ha sanzionato l’odierna ricorrente con l’ammenda di € 3.200,00, infliggendo ai dirigenti Mario Di Marco e Giacomo Masciantonio l’inibizione di giorni 60 ciascuno.

Le sanzioni di che trattasi sono state irrogate dalla ricordata pronuncia di prime cure in conseguenza della mancata tempestiva produzione, nei termini previsti per regolamento, dei documenti a corredo della domanda d’iscrizione al Campionato di competenza da parte dell’Associazione ricorrente.

La proposta impugnativa lamenta, sostanzialmente: a) un vizio dell’intero deferimento in quanto riguardante, fra gli altri, un inadempimento viceversa poi escluso dalla stessa Procura Federale; b) l’inesistenza di disposizioni normative in ordine alle sanzioni a carico dei dirigenti; c) l’eccessività di tali sanzioni per come inflitte tanto in relazione all’ammenda che riguardo alle inibizioni; d) il difetto di contestazione dell’inadempimento che avrebbe dovuto essere unico per tutte

le infrazioni; e) l'utilizzabilità di precedente deposito cauzionale che escluderebbe il verificarsi della fattispecie sanzionata.

Il gravame veniva discusso nella seduta del 12.1.2012 nella quale i rappresentanti della ricorrente e della Procura Federale argomentavano e concludevano come da relativo verbale.

A parere della Corte il ricorso, con eccezione del motivo relativo alla sanzione a carico dei dirigenti, è infondato e va disatteso.

Il denunciato vizio del deferimento - consistente nella contestazione di un addebito non commesso - che, ad avviso della ricorrente, travolgerebbe l'intero procedimento accusatorio, appare inidoneo ad influenzare negativamente le residue violazioni compiute dal C.U.S. Chieti, sia perché la loro sussistenza è disciplinata singolarmente dalla previsione regolamentare, sia in applicazione del noto brocardo "utile per inutile non vitiatur".

In ordine all'eccezione inammissibilità della richiesta sanzionatoria a carico dei dirigenti in quanto non prevista dalla normativa sugli adempimenti per l'ammissione ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio a 5, ritiene la Corte di condividere la motivazione di primo grado, laddove espressamente richiama il principio dell'immedesimazione organica tra società e propri dirigenti, con conseguente commissione ad opera di questi ultimi dell'illecito disciplinare punibile ai sensi del primo comma dell'art. 1 C.G.S..

Va, poi, decisamente disattesa anche la prospettazione della ricorrente in virtù della quale il pagamento in un'unica soluzione dei vari importi dovuti per l'iscrizione al campionato costituirebbe un'unica violazione contestabile; va osservato, in contrario, che, come già ricordato, la disposizione regolamentare disciplinante la materia (Com. Uff. n. 798 del 18.6.2010 della Divisione Calcio a 5 L.N.D.) prevede espressamente la sanzionabilità di ogni singolo inadempimento.

Del pari non può essere condivisa la deduzione secondo la quale la fideiussione bancaria già depositata dall'Associazione ricorrente in relazione a precedente annualità sarebbe stata utilizzabile per gli inadempimenti contestati, tenuto conto che il complessivo importo dovuto è superiore a quello della fideiussione in discorso e che, comunque, la destinazione della garanzia ha finalità diverse da quelle evocate nel gravame.

Infine, non può venir condiviso il motivo di ricorso relativo all'eccessività della sanzione amministrativa trattandosi non di penale, riducibile dal Giudice a norma del codice civile, ma di misura punitiva, espressamente prevista nel suo ammontare e quindi non modificabile; così come la sanzione per il ritardo non è collegata alla misura temporale di quest'ultimo, ma più esattamente al suo verificarsi.

Appare invece fondato il gravame laddove lamenta che l'inibizione - richiesta ed irrogata - a carico dei dirigenti sia della stessa durata tanto in presenza di cinque inadempimenti come di quattro; ritiene pertanto la Corte di ridurla equitativamente da 60 a 45 giorni per ciascuno dei due reclamanti.

In conseguenza dell'accoglimento, ancorché parziale, del ricorso va disposta la restituzione della relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposta dal C.U.S. Chieti A.S.D., di Chieti, riduce la sanzione inflitta ai sigg.ri Di Marco Mario e Masciantonio Giacomo a 45 giorni. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE VICARIO PER LA RIFORMA IN PARTE QUA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE RELATIVA AL DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE AKIRA YOSHIDA, DEI SIGG.RI GIOVANNI SANTANELLO, GIUSEPPE MORELLO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. AUGUSTA F.C. - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 51/CDN del 21.12.2011)

La Procura Federale ha impugnato davanti a questa Corte la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 51/CDN del 21.12.2011) nella parte in cui, pur avendo

riconosciuto l'A.S.D. Augusta F.C. direttamente ed oggettivamente responsabile della violazione disciplinare - art. 1, comma 1 in relazione all'art. 10, commi 2 e 6 C.G.S. per aver utilizzato in due incontri della Serie A del Calcio a 5 il calciatore Yoshida Akira in posizione irregolare perchè privo di tesseramento, sottoscrivendo le relative liste attestanti il contrario - commessa dal suo presidente Santonello Giovanni e dal suo dirigente Morelo Giuseppe, ha ritenuto di non dover infliggere la sanzione richiesta di punti 2 di penalizzazione ed € 2.000,00 di ammenda desumibile dall'art. 10, comma 6 C.G.S., bensì quella, meno afflittiva, contemplata dall'art. 18, quantificandola in € 1.000,00 di ammenda.

Sostiene che la vicenda andava ricondotta nell'alveo normativo della norma disattesa che, nell'ultima parte, fra le varie condotte antiregolamentari poste in essere in materia di tesseramento perseguibili, punisce anche quella, onnicomprensiva, della partecipazione a competizioni sportive di calciatori che comunque "non abbiano titolo a prendervi parte"; lamenta altresì che in ogni caso l'ammenda irrogata sarebbe inadeguata rispetto sia alla gravità dell'infrazione consumata sia ai vantaggi che la società ebbe a trarre dall'irregolare utilizzazione. Insiste, infine, per l'accoglimento del gravame o, in subordine, per l'inasprimento della sanzione.

Il reclamo è infondato e va respinto.

Per inquadrare correttamente il "thema decidendum" va anzitutto ricordato che l'originaria contestazione mossa ai deferiti dall'odierno appellante era circoscritta all'avvenuto impiego in posizione irregolare del calciatore Yoshida in due gare, infrazione, questa, già di per sé autonomamente sanzionata con la punizione sportiva ex art. 17, comma 5 lett. b) C.G.S., ed alle conseguenti non veridiche attestazioni sottoscritte dai dirigenti del sodalizio siciliano.

Ora, il non aver esteso l'impugnazione alla posizione dei tesserati i quali, se fosse esatta l'impostazione accreditata con i motivi di gravame, sarebbero dovuti incorrere nelle sanzioni ben più pesanti - inibizione per un periodo non inferiore ai due anni - imposte dall'art. 10, comma 9 per i responsabili delle violazioni indicate nel precedente comma 6, omissione, questa cui consegue il formarsi del giudicato sul punto, rende già disagiata la possibilità di accedere alle tesi della reclamante.

Ma vi è di più il riferimento al generico inciso inserito nell'ultima parte del comma 6, già citato, che consentirebbe di estendere l'applicabilità della norma a tutte le ipotesi di irregolare utilizzazione, non è condivisibile.

Lo stesso disposto, invero, in omaggio al generale principio ermeneutico della "sedes materiae", va contestualizzato e letto nell'interno tessuto dell'intero precetto in parola che parla di "false attestazioni di cittadinanza", di "documentazioni false o alterate", "di calciatori impiegati sotto falso nome", di comportamenti cioè tutti contraddistinti da un notevole tasso di frodolenza.

E' evidente quindi che la partecipazione senza titolo perseguita dall'art. 10, comma 6, nelle palesi intenzioni del legislatore federale, non può che fare capo, per essere coordinata ed armonizzata con tutto il dettato normativo che la comprende, ai soli casi in cui detta partecipazione sia stata realizzata con artifizii fraudolenti o con raggiri, di certo non ravvisabili nella semplice non veritiera attestazione di cui alle distinte consegnate agli arbitri.

Per mero amore di completezza va aggiunto che conclusioni identiche vanno assunte relativamente alla subordinata ingiustificata sia per quanto detto in precedenza sia perchè l'A.S.D. Augusta, avendo perso ambedue le gare viziate, nessun vantaggio trasse dall'impiego dello Yoshida.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Vicario.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 19 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete